

CHI DECIDE SULLA SCUOLA IN ITALIA?



Difficile immaginare, a oltre un anno dallo scatenarsi della pandemia, uno scenario peggiore. Nella gran parte del Paese il caos continua a regnare sovrano.

Chi decide sulla scuola, in Italia?

Il Presidente del Consiglio, il ministro dell'Istruzione, il ministro della Salute, i presidenti delle regioni, i sindaci, i giudici amministrativi, ogni singola famiglia? Difficile immaginare, a oltre un anno dallo scatenarsi della pandemia, uno scenario peggiore. In una situazione di emergenza oramai cronicizzata, e purtroppo destinata a durare ancora a lungo, viene meno ogni giustificazione alla perdurante mancanza di protocolli chiaramente definiti su contingentamento del trasporto pubblico, rispetto del distanziamento fisico alle fermate, ingressi nelle scuole scaglionati, sicurezza sanitaria negli istituti d'istruzione, tetto massimo di studenti per classe, aumento del numero degli insegnanti. Per quanto in modo parziale e migliorabile, l'esperienza toscana delle ultime settimane dimostra che, riconoscendo alla scuola la giusta priorità, non poco può essere fatto. Quella della Toscana è, tuttavia, un'esperienza isolata. tra sovrapporsi di competenze, rivalità istituzionali, ambizioni politiche e convenienze interessate che hanno ridotto la scuola a un campo di battaglia in cui a cadere non sono i tanti portatori d'interessi che da anni volteggiano intorno all'istruzione pubblica, ma studenti e insegnanti. Tra un ministro che, dopo aver promesso per mesi la riapertura delle scuole, infine la dispone rimanendo sostanzialmente inascoltato e un sistema di giustizia amministrativa capace nel contempo di disporre – persino nella medesima regione! – una cosa e il suo contrario, davvero a destare stupore è la pernacchia rifilata via social dal sindaco di Messina al presidente della Regione Sicilia in risposta alla decisione di

quest'ultimo di riaprire le scuole?

Non si tratta – ovviamente – di sminuire la drammaticità della situazione, né, tanto meno, di negare le difficoltà di governare, in tutte le sue articolazioni, incluse quelle scolastiche, una società complessa come quella italiana contemporanea. **Ma quando la fisiologica complessità di un sistema si trasforma in patologica complicazione, occorre, allora, apertamente riconoscere che è venuto il momento di avviare un ripensamento.**

È chiaro che se il sistema di governo della scuola italiana è collassato, la causa scatenante è stata la – costituzionalmente irresponsabile – decisione di subordinare l'istruzione alle esigenze del sistema economico. E così, mentre le imprese hanno continuato a operare, nonostante condizioni di sicurezza quantomeno dubbie, perché #bergamoisrunning e #milanononsiferma, milioni di ragazzini sono ritrovati confinati in casa, costretti, nella migliore delle ipotesi, a una didattica a distanza che amplifica a dismisura le disuguaglianze esistenti. Diverso sarebbe certamente stato se un impegno analogo a quello dedicato all'economia, fosse stato rivolto anche alla scuola.

Ma è, soprattutto, dall'incapacità dello Stato di gestire in modo corretto il rapporto con le regioni che sono derivate le conseguenze più devastanti. Il problema viene da lontano: dall'assoggettamento dell'intero sistema politico alla fantomatica "questione settentrionale", abilmente sbandierata dalla Lega Nord sin dagli ultimi decenni del secolo scorso. **Da qui**

sono scaturite: la revisione del Titolo V della Costituzione, approvata dall'Ulivo nel 2001; la legislazione sul federalismo fiscale, promossa dalla destra a partire dal 2009; il regionalismo differenziato, avviato dal Partito democratico nel 2013. Come spesso accade, non è però soltanto una questione di norme. **La questione è anzitutto politica:** come spiegare, altrimenti, nell'imperversare del Covid-19, il rifiuto del governo di ricorrere ai poteri sostitutivi previsti dall'art. 120, co. 2, Cost., persino nei casi di conclamata incapacità gestionale da parte di autorità regionali come quelle lombarde?

Il fatto è che la pandemia, chiamando in causa profili sanitari strettamente dipendenti dalla profilassi internazionale (art. 117, co. 2, lett. q, Cost.) e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.), **ricade nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato.** Naturalmente, le regioni, così come gli enti locali, devono essere coinvolte nella gestione dell'emergenza al fine di tutelare la salute (art. 117, co. 3, Cost.), ma non dovrebbe esserci dubbio che ogni decisione di ultima istanza spetti all'autorità centrale.

E, invece, sin dal decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 (convertito nella legge n. 35 del 22 maggio 2020) il governo ha attribuito (art. 3) alle regioni, in caso di «aggravamento del rischio sanitario» la facoltà di intervenire, tramite ordinanza, con misure più restrittive di quelle statali «nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri» (gli oramai arcinoti dPCM). E, poiché, tutti i dPCM

di Francesco Pallante